

Avverto che la discussione si svolgerà sul nuovo testo proposto dalla Commissione, e poichè sono stati presentati emendamenti ed articoli, procederemo prima alla votazione degli emendamenti e poscia a quella degli articoli.

L'onorevole ministro per l'interno consente che la discussione si svolga sul nuovo testo della Commissione?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Consento.

FINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINZI. Poichè, in virtù della presentazione del nuovo testo, alcuni degli articoli che avevano una certa successione numerica nel testo primitivo, ne hanno assunta una altra, domando che il mio emendamento all'articolo 40-bis sia considerato come proposto all'articolo 40 del nuovo testo.

PRESIDENTE. È stato già fatto.

Procediamo alla discussione dell'articolo primo del disegno di legge.

#### ART. 1.

« Il testo unico della legge elettorale politica, approvato col Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694, è modificato come segue:

#### Art. 2-bis.

« I cittadini iscritti nelle liste elettorali nei modi e nei termini del Titolo II del testo unico hanno tutti indistintamente un solo voto.

« Spetta, poi, oltre tale voto, anche un voto supplementare agli elettori iscritti, i quali appartengano ad una delle seguenti categorie:

1º) Membri, da almeno un anno, delle Accademie di scienze, lettere ed arti costituite da oltre cinque anni;

2º) Decorati di medaglia di argento o di bronzo al valore militare, al valor civile, di marina o per benemerita della salute pubblica;

3º) Mutilati di guerra sino alla terza categoria inclusa;

4º) Padri di famiglia di almeno cinque figli viventi o morti in guerra ».

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Vorrei proporre di discutere e votare eventual-

mente questo articolo per divisione, cioè discutendo prima la parte che afferma il principio, ed esaminando in seguito le singole categorie.

PRESIDENTE. Il Governo consente?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Consento pienamente alla proposta dell'onorevole relatore, ma tengo soltanto a rilevare in linea pregiudiziale che il testo di questo articolo e quello dell'articolo successivo, così come sono stati proposti dalla Commissione, rispondono essenzialmente al concetto che il Governo ebbe ieri incidentalmente a manifestare in ordine alla questione del voto plurimo, con una interruzione dello stesso presidente del Consiglio. Cioè: il Governo, mentre crede che possa essere eventualmente accolta la proposta di massima della concessione dei voti supplementari, ritiene che si debba assolutamente escludere un criterio di applicazione di questo principio che possa comunque mirare a costituire un privilegio di determinate classi o categorie sociali; ritiene che questa concessione non possa se mai avere altro carattere che di riconoscimento di particolari benemerite ed attitudini...

FINZI. Bene!

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. ...ritiene che debba corrispondere unicamente a una valutazione obiettiva di meriti personali. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Quando verrà il momento di votare l'articolo 2-bis, sarà votato per divisione.

Intanto sarà bene che la Camera abbia notizia anche degli articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies che con questo si connettono.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, *segretario*, legge:

#### Art. 2-ter.

« Spetta altresì un secondo voto supplementare agli elettori iscritti, i quali appartengano ad una delle seguenti altre categorie:

a) decorati dell'Ordine militare di Savoia; decorati di medaglia d'oro al valor militare;

b) decorati dell'Ordine civile di Savoia, cavalieri del lavoro e decorati della stella al merito del lavoro ».

#### Art. 2-quater.

« Non sarà riconosciuto alcun voto supplementare a chi, pur trovandosi in alcune delle categorie di cui agli articoli precedenti, non sappia leggere e scrivere.